

STATUTO

**MASTRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - ANCHE DETTA
MASTRA ONLUS - IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AZZATE VA VIA PIAVE 22

Numero REA: VA - 318368

Codice fiscale: 03060980129

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) Denominazione - E' costituita una società cooperativa denominata

" MASTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
ONLUS - anche detta MASTRA ONLUS

2) Sede - La cooperativa ha sede nel Comune di Azzate all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza nei modi previsti dalla legge con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

3) Scopo e oggetto - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le Istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi, essa intende realizzare un'organizzazione che persegua, mediante l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali di soci e di terzi, che a qualsiasi titolo partecipano all'attività e alla gestione della cooperativa, il seguente oggetto sociale: la gestione di servizi socio sanitari e assistenziali orientati in via prioritaria ma non esclusiva agli anziani.

Al fine del raggiungimento dello scopo di cui sopra la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio e/o in conto terzi:

- la gestione di servizi socio sanitari, educativi, assistenziali e sportivi sia in forma privata che mediante convenzioni con enti o terze strutture sia in strutture proprie che di terzi;

- l'allestimento e la gestione di strutture ambulatoriali polispecialistiche ambulatoriali e residenziali destinate all'esercizio dell'attività medica e paramedica nel rispetto delle vigenti leggi in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

- l'allestimento e la gestione di strutture ambulatoriali e residenziali dedicate alla diagnostica ed alla terapia;

- attività e servizi di assistenza domiciliare;

- strutture di accoglienza per persone anziane, malate, disabili e non autosufficienti;
- l'allestimento e la gestione di centri di riabilitazione, di palestre riabilitative e per il wellness/fitness;
- l'attività di apprestamento di mezzi e dei servizi con la fornitura di materiali, la concessione in uso di strumenti e mezzi tecnici e scientifici, per l'esercizio da parte di persone abilitate, dell'attività medica e paramedica nel campo della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione;
- l'allestimento e la gestione dei punti vendita e laboratori tecnici per la fabbricazione e la vendita di presidi e ausili ortopedici;
- l'allestimento e la gestione di servizi educativi e per l'infanzia;
- attività di formazione e consulenza;
- la vendita di prodotti e materiali inerenti l'oggetto sociale;
- servizi di raccolta pubblicitaria, nonché di produzione e distribuzione di materiale pubblicitario anche mediante l'organizzazione di eventi e spettacoli.

Il tutto con esclusione dello svolgimento delle attività di cui alla legge n.1 del 1991 e n. 385/1993.

La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sociali. Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà cooperare attivamente anche con terzi e altre cooperative sociali e/o organizzazioni no profit, aderendo, su delibera del Consiglio di amministrazione, ad organismi consortili o federativi.

4) Durata - La durata della società è a tempo indeterminato.

5) Divieti - E' preciso intento della cooperativa rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto, come previsto dall'articolo 2514 Cod. Civ., la cooperativa dovrà rispettare quanto segue:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori,
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

PATRIMONIO E SOCI

6) Patrimonio sociale e conferimenti - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale , che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo

previsto dalla legge;

b) dal "Fondo di riserva indivisibile" costituito dagli utili prodotti dalla società (dedotta la quota degli utili netti destinati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi, o agli eredi e legatari dei soci defunti, per intervenuta prescrizione del relativo diritto o per rinuncia allo stesso;

c) dal "Fondo apporti in conto capitale" che è indivisibile, costituito da qualunque altro apporto che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti, o per altre elargizioni fatte da enti pubblici o privati.

I conferimenti costituenti il capitale sociale sub a) devono essere effettuati secondo le modalità e nel tempo stabiliti, rispettivamente, con la delibera assembleare di aumento del capitale sociale a pagamento ovvero con la delibera dell'organo amministrativo concernente l'ammissione del nuovo socio.

7) Soci - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Fermo quanto disposto dall'articolo 2527, comma 2, codice civile e fermi gli altri divieti eventualmente stabiliti dalla legge, possono essere soci solo coloro che, avendo interesse all'oggetto sociale, intendono perseguire lo scopo sociale partecipando alle attività sociali della cooperativa.

Essi si dividono in:

a) soci lavoratori che portano la loro attività ricevendo un compenso in base a due distinti rapporti (sociale e di lavoro), compatibili fra loro;

b) soci collaboratori, soggetti che accanto al rapporto sociale intrattengono un rapporto professionale con la cooperativa non in contrasto, il tutto in conformità con le previsioni di cui alla legge n. 142 del 3/4/2001;

c) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa e/o di quanto prodotto dalla cooperativa;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991

Ogni categoria di socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla sua appartenenza. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio impresa identica o affine o partecipano a società che per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Possono essere soci altresì le persone giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto fra le attività

costituenti l'oggetto sociale il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

8) Procedura di ammissione dei soci - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i seguenti elementi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio/residenza (per le persone fisiche);
- ragione sociale, sede e altri elementi necessari, a norma di legge, per l'identificazione (per le persone giuridiche);
- motivi della richiesta e categoria alla quale si intende essere iscritti;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa, nonché eventuali regolamenti interni;
- indicazione dell'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria per comprovare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione nella società.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda ed entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda comunica all'interessato con raccomandata a/r l'eventuale delibera motivata di rigetto.

Con la delibera di ammissione il richiedente ha diritto ad essere iscritto a libro soci.

Spetta all'assemblea che approva il bilancio determinare, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo che i nuovi soci dovranno versare nel successivo esercizio sociale, precisandone i criteri.

9) Domicilio - il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

10) Obblighi dei soci - i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente alla attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei ruoli stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

11) Cessione delle quote - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità

dell'aspirante acquirente, il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di non autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

Decorso tale termine senza che sia stata negata l'autorizzazione, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

12) Vincoli sulle quote - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli ed il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

13) Recesso - Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale quando consiste in un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione, fusione o scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, la proroga della durata sociale, l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle quote sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

14) Esclusione del socio - L'esclusione del socio può aver luogo per i casi previsti dall'articolo 2533 Cod. Civ.

L'esclusione, che determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15) Morte del socio - In caso di morte del socio, gli eredi, se sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto alla liquidazione della quota; se in possesso

dei requisiti per l'ammissione alla società, potranno subentrare nella partecipazione del socio defunto.

In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

16) Liquidazione della quota - La liquidazione delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi non subentranti del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

17) Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota sociale.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

18) Competenza dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la loro revoca, la nomina del revisore, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto sociale, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

19) Diritto di voto - Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

20) Convocazione dell'assemblea - L'Assemblea viene

convocata anche fuori la sede sociale purché in Italia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento. In alternativa la convocazione potrà avvenire mediante consegna a mano all'interessato di copia dell'avviso di convocazione, purché in questo caso, l'interessato sottoscriva per ricevuta l'originale dell'avviso, firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità sopra indicate l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentata l'intera compagine sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati. Qualora non partecipino personalmente dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

21) Deleghe - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La delega può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo sempreché soci.

La delega deve essere conferita per iscritto con il nome del rappresentante non in bianco e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

22) Svolgimento dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona designata dall'assemblea che nomina pure un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano.

23) Deliberazioni dell'assemblea - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda od ulteriore convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa delibera sia in prima, seconda ed ulteriore convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi di modifiche statutarie, di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, di decisioni relative l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, l'introduzione o la soppressione delle clausole previste dall'articolo 2514 Cod. Civ nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

24) Organo amministrativo - La Società può essere amministrata, così come stabilito dai soci nella deliberazione di nomina, da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, che opererà in maniera collegiale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci purché in ogni caso, la maggioranza di essi siano soci cooperatori.

25) Durata della carica, cessazione, decadenza e sostituzione - Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e pertanto anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Il membro che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli

in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; l'organo decaduto potrà compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

26) Consiglio di amministrazione - Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente anche un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

27) Poteri dell'organo amministrativo - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e pertanto potrà decidere il compimento di qualsiasi operazione ritenuta opportuna per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo eventuali limitazioni apposte all'atto di nomina ed esclusi in ogni caso quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, compresa la firma sociale, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2544 cod. civ.

Potranno essere nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

28) Rappresentanza legale - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso d'assenza o d'impedimento del presidente, al vice presidente del consiglio di amministrazione se nominato.

La rappresentanza sociale spetterà anche ai direttori, institori o procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

29) Compenso agli amministratori - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del proprio ufficio è attribuita una indennità di carica, nella misura stabilita e deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'articolo 23 del presente statuto.

ORGANO DI CONTROLLO

30) Collegio sindacale - L'Assemblea dei soci, solo ricorrendo l'obbligo di cui all'articolo 2477, commi 2 e 3, cod.civ., elegge il Collegio sindacale, il quale sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Allo stesso è attribuito il controllo contabile. L'incarico dei Sindaci è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

31) Esercizio sociale - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e di tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. L'organo amministrativo e il collegio sindacale, se nominato, dovranno nelle loro relazioni indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro un maggior termine, non comunque superiore a centottanta giorni, quando la società sia tenuta al bilancio consolidato ovvero lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione.

32) Utili - Gli utili netti annuali dovranno in via preliminare ed obbligatoriamente essere destinati come segue:

- una quota di almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto del fondo stesso;

- una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge n.59 del 31/01/1992.

Il residuo attivo del bilancio, al netto della destinazione di cui sopra, non può essere distribuito tra i soci, e deve essere destinato al "fondo riserva indivisibile".

L'assemblea, stabiliti i relativi criteri con apposito regolamento, potrà anche deliberare sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli

scambi mutualistici. L'assemblea potrà decidere che l'erogazione di essi avvenga ai sensi dell'art.2545 sexies Cod. Civ. mediante aumento gratuito proporzionale delle loro quote.

SCIoglimento

33) Scioglimento - La società si scioglierà per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

In tal caso l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra soci, determinandone i poteri.

34) Clausola compromissoria - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, ovvero nei loro confronti, e sempre che tutte abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e non rientrino tra quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione in base al Regolamento di Conciliazione della Camera Arbitrale di Varese in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione.

Qualora la composizione della controversia tramite conciliazione non desse esito positivo entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura, o un diverso periodo che le parti concorderanno per iscritto, la controversia, qualora sia compromettibile in arbitri, sarà definitivamente risolta "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, sentite le parti, da tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Varese su istanza anche di una sola delle parti in contrasto.

La sede dell'arbitrato dovrà essere fissata in Varese e gli arbitri applicheranno il diritto italiano.

La decisione degli arbitri sarà finale e vincolante per le parti.

Il Collegio arbitrale deciderà irritualmente le insorte controversie nel modo più rapido e comunque non oltre sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico e la decisione verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata alle parti interessate che si impegnano a darvi immediata e spontanea esecuzione.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti possono entro novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

35) Disposizione finale - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative ed in particolare a quelle di cui alla legge 8/11/1991 n.381.

Qualora queste nulla dovessero disporre, si applicano - ai sensi dell'art 2519, comma 2, cod.civ.- le disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmati: Lubian Federico, Notaio Carmelo Candore.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS. 7 MARZO
2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.BOLLO AS-
SOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.
ARCISATE IL 10 AGOSTO 2016